



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile
R.G. 2961/2019

La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Caterina Passarelli	Presidente rel.
Dott. Alberto Valle	Consigliere
Dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al ruolo il 05/12/2019, promossa con atto di citazione

da

VALERIO TECCHIO (C.F. TCCVLR80S05F839Z) rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Sebastiano Nastro con domicilio eletto presso il suo studio come da mandato allegato all'atto di citazione ex art. 828 cpc:

appellante

contro

AGOSTINA TRENTO (C.F. TRNGTN33S47I821A) e **TIZIANO LONARDI**





(C.F. LNRTZN59H05B296G), quali eredi di Lonardi Giovanni, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Stefano Costanzo con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in questo giudizio;

appellato

Oggetto: Impugnazione del lodo emesso in Verona in data 31/7/2019.

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

a) In via preliminare

Piaccia alla S.V. Ill.ma, *reiectione contrariis*, sospendere l'efficacia del lodo impugnato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 830 – ultimo comma- cpc, per i giusti e fondati motivi riportati in narrativa e nella documentazione allegata, manifestamente fondante la domanda attorea/impugnante;

In via principale

Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni avversa domanda, pretesa ed eccezione tutte respinte, per i motivi di cui in narrativa, accogliere la domanda e le eccezioni tutte prodotte dall'appellante e dichiarare la nullità del lodo impugnato;

b) Subordinatamente

se l'adita Corte di Appello ritenga accoglibile la domanda dell'appellante/impugnante per la sua fondatezza, ritenendo di dover decidere la controversia nel merito, chiede che sia accolta l'integrale domanda posta dall'impugnante e





condannata l'odierna parte appellata, a totale ristoro delle spese tutte della procedura arbitrale;

c) con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio di appello e del lodo arbitrale.

d) ritenere, in via del tutto subordinata e gradata, per mera dissertazione e per una più che denegata ipotesi di non accoglimento del gravame attoreo o per suo accoglimento parziale, compensate fra le parti, per tutti i fatti dedotti, ogni spesa di lite, ai sensi dell'art. 92 cpc, invocato.

Per parte appellata:

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,

In via preliminare: Rigettare l'istanza di sospensione, formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 830 – ultimo comma- cpc, della l'efficacia del lodo impugnato, giacché infondata in fatto ed in diritto.

In via principale: respingere integralmente tutte le domande di declaratoria di nullità del Lodo Arbitrale formulate dal sig. Tecchio Valerio in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto ed in diritto.

In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria della nullità del Lodo Arbitrale impugnato e di conseguente decisione da parte di codesta Ill.ma Corte del merito della controversia e/o di rinvio innanzi al Collegio Arbitrale: rigettare le domande formulate dal sig. Tecchio nei confronti dei signori Trento Agostina e Lonardi Tiziano, quali eredi del sig. Lonardi Giovanni, e dichiarare che nessun importo è dovuto a qualsiasi titolo dagli stessi al sig. Tecchio Valerio.





In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del lodo arbitrale.

Ragioni della decisione

Con lodo pronunciato in data 31/7/2019, il Collegio Arbitrale, costituito in Verona il 25/7/2017 rigettava tutte le domande proposte da Tecchio Valerio, aventi ad oggetto il risarcimento del danno asseritamente subito durante la locazione dell'immobile, sito in Lughignano di Sona, in via Manca L'Acqua n.18, di proprietà del convenuto, Lonardi Giovanni, a cui l'attore addebitava la responsabilità delle condizioni insalubri dell'appartamento, soggetto a riscaldamento per un numero limitato di ore.

Con atto di citazione ex art. 828 cpc notificato il 27/11/2019, Tecchio Valerio impugnava il lodo chiedendo l'annullamento dello stesso, previa sospensione ex art. 830 cpc, e con accoglimento della domanda originariamente formulata.

Si costituivano Trento Agostina e Lonardi Tiziano, eredi di Lonardi Giovanni, deceduto nel corso del procedimento arbitrale, chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione e, in via subordinata, il rigetto della stessa.

Fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 15/9/22, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

In primo luogo, deve essere valutata l'ammissibilità dell'impugnativa.

Il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 1/4/2008 così prevede all'art.





13: *“Il presente contratto è il solo a regolare i rapporti tra le parti, qualsiasi modifica dovrà risultare per iscritto. In caso di contrasti, ad eccezione dei casi di morosità per cui è consentito al locatore il ricorso diretto all'autorità giudiziaria, verrà nominato un collegio arbitrale che sarà composto da tre membri, nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo dagli arbitri già nominati e in caso di disaccordo del Presidente del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Verona...”* (v. doc.1 appellante).

Tale clausola arbitrale segna la disciplina applicabile di talché, trattandosi di clausola compromissoria successiva alla regolamentazione introdotta dal D.Lgs. 40/2006, il silenzio delle parti circa l'impugnativa per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia deve ritenersi esclusa, non risultando una espressa previsione in tal senso delle parti o della legge (cfr. art.829 cpc, terzo comma).

Né può dirsi, come accennato dal Tecchio (v. pag. 2 atto citazione appello), che la affermazione secondo cui *“...il lodo sarà impugnabile ex art. 829 comma 3 cpc...”* (v. doc.2 appellante), contenuta nell'atto di nomina dell'arbitro, notificato al Lonardi in data 11/4/2017, consenta il superamento dei limiti dell'impugnazione prevista dal codice di rito vigente rendendo possibile la cognizione del merito dei fatti di causa, posto che si tratta di una dicitura unilateralmente apposta da una sola delle parti a controversia ormai insorta. Va considerato, infatti, che la clausola compromissoria è un atto negoziale con il quale le parti si impegnano, in via preventiva, a devolvere ad arbitri eventuali controversie che tra le stesse potranno insorgere in relazione al contratto cui la





clausola si riferisce; pertanto, eventuali modifiche o integrazioni devono avvenire con la stessa modalità con la conseguenza che, se le parti avevano deciso di comune accordo di sottrarre la lite alla cognizione del giudice ordinario per devolverla agli arbitri, non può una sola parte, a controversia già insorta stabilire regole diverse.

L'impugnazione risulta, pertanto, inammissibile laddove il Tecchio intende dedurre motivi di nullità del lodo riconducibili ad aspetti inerenti al merito della vicenda.

In ogni caso, va rilevato che il Tecchio chiede che venga accertata la nullità del lodo:

- per avere il Collegio arbitrale rigettato l'eccezione di nullità della procura alle liti sul presupposto che la costituzione del Lonardi fosse validamente avvenuta in base ad un valido mandato conferito al suo difensore, per cui, secondo il Tecchio, il Collegio arbitrale sarebbe incorso in *error in procedendo*, ritenendo valida la procura alle liti in fotocopia;
- per avere il Ctu ritenuto di non poter procedere alla comparazione della firma del Lonardi apposta in calce al documento di "riduzione delle ore di somministrazione del riscaldamento" con la firma apposta in calce alla procura alle liti.

In sintesi, il Tecchio sostiene, sia pure in modo molto confuso, che il Collegio Arbitrale e il Consulente grafologico abbiano operato al di fuori delle norme del codice e chiede, in applicazione dell'art. 829, terzo comma, cpc, la riforma della sentenza previo accertamento della nullità del lodo.





L'impugnazione è inammissibile per due diversi ordini di motivi.

Da un lato, come già evidenziato, non risulta ricondotta alla volontà delle parti la pattuizione volta ad estendere la cognizione del giudice ordinario, in sede di impugnazione del lodo, alla violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia; dall'altro, premesso che la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto *in iudicando*, è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (tra le altre, Cass. 16559/20; 2180/06), nella fattispecie in esame, non è stata individuata la norma processuale violata. In particolare, *la denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo* (Cass.28997/18).

Pertanto, anche a voler superare la questione relativa alla preclusione dell'impugnazione per violazione di legge – il che non è, data la mancanza di un accordo tra le parti circa l'estensione della cognizione del giudice ordinario in sede di impugnativa - detta impugnazione è, comunque, inammissibile in quanto involge la valutazione di merito compiuta dagli arbitri e non i limiti della clausola compromissoria ed in quanto non è individuata una ben definita violazione di canoni di diritto.





Va considerato, infine, che, con la comparsa conclusionale, il Tecchio introduce, in modo ancora più confuso, questioni ed argomenti difensivi del tutto nuovi e diversi, di cui questa Corte non può tenere conto per la tardività degli stessi, specie se si considera che la parte convenuta in impugnazione ha dichiarato di non accettare il contraddittorio.

Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo.

Le spese del presente grado vanno poste a carico di Tecchio Valerio, secondo la regola della soccombenza; dette spese vanno liquidate, in base ai parametri medi di cui al DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia (dichiarati € 26.000,00) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara inammissibile l'impugnazione del lodo pronunciato in Verona in data 31/7/2019;
2. condanna Tecchio Valerio alla rifusione a favore di Trento Agostina e Lonardi Tiziano delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.

Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di Tecchio Valerio.

Venezia, 7/12/22

Il Presidente





Caterina Passarelli

Arbitrato in Italia

